



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17097

Data: 06/12/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/12/2017 relativo all'incontro (8817) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palaghiaccio Albani (VA) il 03/12/2017 tra HC Varese (548) e SV Kaltern Caldaroth (042).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornata inflitta al giocatore **Di Vincenzo Daniele** (società A.s.d. Hockey Club Varese 548) per violazione dell' art. 12.1.3 del Codice delle Penalità ed ai sensi degli artt. 52, n.2 e 53, n.2 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Di Vincenzo Daniele al minuto 28.32, caricava un giocatore avversario da tergo, all' altezza della balaustra. Veniva così punito, in base alla regola n. 123, i Regol. Uff. di gioco, con una penalità minore più 10 minuti di penalità di cattiva condotta.

L'arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco nei successivi minuti. Posto che la pena base prevista per questa tipologia di fallo è stabilita in 2 (due) giornate di squalifica, possono peraltro essere considerate, ad attenuazione dell' infliggenda pena, le seguenti circostanze:

- l'assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito;
- la valutazione di fatto lieve operata dall'arbitro, che ha infatti applicato la penalità meno grave tra quelle contemplate dal Regolamento Ufficiale di Gioco, in rapporto alla fattispecie contestata.

Ciò premesso, appare equo determinare la sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nella prossima partita di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Varese (548).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi